



Tassando le vincite da giochi d'azzardo ottenute in altri Stati membri ed esonerando invece le stesse vincite realizzate nel proprio territorio nazionale, la normativa italiana restringe la libera prestazione dei servizi

Secondo la Corte, tale restrizione non è giustificata dalla lotta contro il riciclaggio di capitali e la ludopatia

In Italia, le vincite realizzate in case da gioco sono assoggettate all'imposta sul reddito¹. Tuttavia, le vincite realizzate in case da gioco situate in Italia sono esonerate da tale imposta, in quanto la ritenuta sulle vincite corrisposte da tali stabilimenti è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti². Pertanto, per le persone residenti in Italia, soltanto le vincite ottenute in case da gioco situate all'estero entrano nella base imponibile dell'imposta sul reddito.

L'amministrazione tributaria italiana contesta ai sigg. Cristiano Blanco e Pier Paolo Fabretti l'omessa dichiarazione di varie vincite ottenute in case da gioco all'estero. Essi sostengono che gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti violano il principio di non discriminazione, dato che le vincite realizzate in Italia sono esenti da imposta. Le autorità italiane affermano per parte loro che la normativa nazionale mira a prevenire il riciclaggio di capitali all'estero e a limitare le fughe all'estero o (le introduzioni in Italia) di capitali di origine incerta.

Investita della controversia, la Commissione tributaria provinciale di Roma chiede alla Corte di giustizia:

- 1) se una normativa nazionale possa assoggettare all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in altri Stati membri, mentre quelle conseguite nelle case da gioco nazionali non subiscono tale prelievo (esistenza di una restrizione della libera prestazione dei servizi), e
- 2) se dei motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica consentano di giustificare tale diversità di trattamento (esistenza di una giustificazione alla restrizione).

Nella sua sentenza odierna, **la Corte giudica che, esonerando dall'imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d'azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri**. Essa rileva che una siffatta diversità di trattamento fiscale dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal giocare a giochi d'azzardo in altri Stati membri. Il fatto che i prestatori di giochi stabiliti in Italia siano assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti non toglie alla normativa italiana il suo carattere manifestamente discriminatorio, in quanto tale imposta non è analoga all'imposta sul reddito³. **Ne consegue che la normativa italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.**

La Corte ricorda quindi che una restrizione discriminatoria può essere giustificata soltanto qualora persegua obiettivi attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

¹ Articolo 67, paragrafo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 31 dicembre 1986).

² Articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 29 settembre 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (supplemento ordinario alla GURI n. 268, del 16 ottobre 1973).

³ V., in tal senso, sentenza della Corte del 13 novembre 2003, Lindman (causa [C-42/02](#)).

Nel caso di specie, la Corte rileva, in primo luogo, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali⁴. Inoltre, l'esclusione generalizzata dal beneficio dell'esenzione disposta dall'Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali.

In secondo luogo, non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d'azzardo in altri Stati membri e, dall'altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d'azzardo in Italia. Infatti, una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d'azzardo e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo suddetto.

La Corte conclude che una simile discriminazione non è giustificata.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582

⁴ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna (causa [C-153/08](#)).